

ASSO **BI**oplastiche



webinar
IL RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA 2019/904/UE (SINGLE
USE PLASTICS - SUP) IN ITALIA
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Roma, 10 novembre 2021



Indice

1. La Direttiva 2019/904/UE (*Single Use Plastics* - «SUP»)
2. Modi e tempi del recepimento della «SUP»
3. Quale spazio per le bioplastiche nella «SUP»?
4. Il contenuto dello schema di d.lgs. (AG291)
5. I pareri delle Commissioni parlamentari
6. I requisiti di marcatura della «SUP»



La Direttiva 2019/904/UE (Single Use Plastics «SUP»): obiettivo e oggetti

La Direttiva 2019/904/UE (Single Use Plastics – «SUP»):

- persegue l'obiettivo di *«prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con...prodotti e materiali innovativi e sostenibili»* (art. 1);
- si applica *«ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica»* (art. 2).



Il recepimento della «SUP» in Italia

- Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla Direttiva **entro il 3 luglio 2021** (art. 17) adottando le necessarie disposizioni di recepimento.
- Con l'approvazione della Legge di Delegazione Europea 2019-2020 (**L. n. 53/2021**), il Parlamento ha delegato il Governo ad attuare la Direttiva **secondo specifici principi e criteri di delega**.
- Tali criteri riservano uno **spazio applicativo per le bioplastiche** (art. 22).



I principi e i criteri direttivi nella Legge di Delegazione Europea

Lo spazio applicativo per le bioplastiche

Art. 22, lettera a)

Prodotti in plastica monouso soggetti a riduzione (art. 4 «SUP»), tra cui tazze e bicchieri

Art. 22, lettera e)

Inclusione dei bicchieri di plastica tra i prodotti monouso soggetti a riduzione (art. 4 «SUP»)

- Manufatti compostabili come strumento di transizione verso l'economia circolare.

Art. 22, lettera c)

Prodotti in plastica monouso rientranti nei divieti di commercializzazione (art. 5 «SUP»)

- Manufatti rinnovabili e compostabili come strumento per coniugare ambiente e sicurezza alimentare ove non fosse possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili.



Modi e tempi del recepimento della «SUP»

Cronoprogramma

- La Legge di Delegazione Europea 2019-2020 è entrata in vigore l'8 maggio 2021 (G.U. S.G. n. 97 del 23 aprile 2021)
- Il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo scadeva l'8 agosto 2021 **prorogato avendo chiesto i pareri alle Camere al 8 novembre p.v.**(art. 31, comma 1, l. n. 234 del 2012)
- Il Governo ha tempo sino all'8 novembre 2021 per adottare il decreto (art. 31, comma 3, l. n. 234 del 2012)
- Il Governo ha presentato al Parlamento lo schema di decreto legislativo (**AG291**) il 6 agosto 2021
- Lo schema di d.lgs. è stato anche notificato alla Commissione UE il 22 settembre 2021 (proc. 2021/612/I; *standstill* sino al 23 dicembre 2021)
- Lo schema di d.lgs. è stato approvato in Cdm il 4 novembre u.s., sottoscritto dal Presidente della Repubblica l'8 novembre e siamo in attesa di pubblicazione su G.U.
- Il testo entrato in CDM prevede l'entrata in vigore dopo 45 gg dalla data di pubblicazione in GU



La Direttiva 2019/904/UE (Single Use Plastics «SUP»): le 3 misure

Per raggiungere tali obiettivi, la Direttiva «SUP» impone la riduzione, il divieto e il riciclaggio di determinati prodotti.

- Art. 4: gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conseguire una *«riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso»* (di cui alla parte A dell'allegato), in modo da *«portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo»*.
- Art. 5: è vietata l'immissione sul mercato dei *«prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile»*
- Artt. 6 e 9: percentuali di R-PET nelle bottiglie per bevande (allegato F) e obiettivi di riciclaggio (77% al 2025 e 90% al 2029)



Quale spazio per le bioplastiche nella «SUP»?

- La Direttiva «SUP» contiene una specifica e autonoma definizione di «*plastica biodegradabile*»: è quella in grado di subire una decomposizione, fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO₂), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica (art. 3, n. 16)
- Di contro, per «*plastica oxo-degradabile*» si intende quella contenente additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica (art. 3, n. 3)



Quale spazio per le bioplastiche nella «SUP»?

- La plastica oxo-degradabile non è considerata biodegradabile (All. II, par. 3, lett. *d*), Direttiva 94/62/CE – c.d. Direttiva Imballaggi)
- La Direttiva «SUP» **vieta** espressamente l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica **oxo-degradabile** (art. 5) e nel considerando 15 si precisa che le oxo sono vietate «poiché tale tipo di plastica non si biodegrada» e «non è compostabile».

Per effetto della presenza di **additivi nella plastica oxo-degradabile**, col tempo questa si scompone in particelle minute che permangono nell'ambiente: *«È quindi fuorviante definire 'biodegradabili' borse di questo tipo dal momento che potrebbero non essere una soluzione alla dispersione dei rifiuti ma potrebbero al contrario aumentare l'inquinamento»* (Considerando n. 18, Direttiva 2015/720/UE – c.d. Direttiva «Shopper»)



Il contenuto dello schema di d.lgs. (AG291)

AG 291 – schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva «SUP»

- Art. 4 – Prodotti in plastica monouso soggetti a riduzione (cfr. art. 4 «SUP»)
 - Vi rientrano espressamente i **bicchieri di plastica monouso** (cfr. comma 6 e Parte A dell'Allegato AG291), ma senza distinzione tra plastica tradizionale e plastica biodegradabile
 - ✓ spazio applicativo riservato alle bioplastiche



Il contenuto dello schema di d.lgs. (AG291)

AG 291 – schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva «SUP»

- Art. 5 – Prodotti in plastica monouso rientranti nei divieti di commercializzazione (cfr. art. 5 «SUP»)
 - Elencazione dei casi in sono esentati dal divieto i prodotti realizzati in plastica biodegradabile e compostabile (comma 3)
 - ✓ spazio applicativo riservato alle bioplastiche



I pareri delle Commissioni parlamentari

Pareri approvati dalle Commissioni riunite (VIII Ambiente e X Attività produttive) della Camera dei Deputati il 26 ottobre 2021 e dalle Commissioni riunite (10^a Industria e 13^a Territorio) il 27 ottobre 2021

Entrambi favorevoli, con osservazioni

- con specifico riferimento alle bioplastiche (art. 5, comma 3), entrambe le Camere auspicano una formulazione più chiara dei casi di esenzione dal divieto di immissione sul mercato
- in particolare, si suggerisce di esplicitare il collegamento sistematico tra bioplastiche e conferimento nel circuito di raccolta e riciclo della frazione organica dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dall'art. 182-ter, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 (TUA)



Immissione sul mercato e messa a disposizione sul mercato

Immissione sul mercato (art. 3 co. 1 lett. F) «la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato. Non è considerata immissione sul mercato la distribuzione di un prodotto successiva alla prima messa a disposizione sul mercato»

Messa a disposizione sul mercato (art. 3 co. 1 lett. G) «la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato del territorio nazionale nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito»



Scorte

Art. 5, co. 2 «la messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 è consentita fino all'esaurimento delle scorte a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1»



Sanzioni

Art. 14 co. 1 «salvo che il fatto costituisca reato, l'immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all'art. 5 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro».



I requisiti di marcatura della «SUP»

- La Direttiva «SUP» (art. 7) stabilisce che taluni prodotti di plastica monouso dovranno riportare **un'apposita marcatura/etichettatura**, a decorrere **dal 3 luglio 2021** (art. 3 del Regolamento di cui *infra*).
- La marcatura è uno strumento di informazione **a beneficio del consumatore**, finalizzata alla corretta gestione del rifiuto onde prevenire i danni ambientali causati da non corrette modalità di smaltimento del prodotto una volta divenuto rifiuto (dispersione in mare, su suolo...).



I requisiti di marcatura della «SUP»

I prodotti di plastica monouso che dovranno riportare la marcatura sono (Allegato 1, Parte D, Direttiva):

- 1) *Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;*
- 2) *Salviette umidificate, ossia salviette pre-umidificate per l'igiene personale e per uso domestico;*
- 3) *Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati con prodotti del tabacco;*
- 4) *Tazze per bevande (inclusi i bicchieri).*



I requisiti di marcatura della «SUP»

La Direttiva **stabilisce** che la marcatura comunichi al consumatore queste informazioni (art. 7, comma 1):

- a) *le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti; e*
- b) *la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.*

La norma prescrive che la marcatura comunichi al consumatore innanzitutto le modalità corrette di gestione del rifiuto, quindi **dove conferire il prodotto una volta divenuto rifiuto (dove lo butto? Come lo riciclo?)**.



Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151

- La Commissione Europea è stata delegata ad adottare specifiche armonizzate per la marcatura di tali prodotti (progetto grafico, ubicazione, dimensioni, caratteri), **nel rispetto delle informazioni** di cui all'art. 7, comma 1 della Direttiva (compreso il corretto circuito di conferimento/riciclo).
- La delega è stata esercitata con l'adozione da parte della Commissione del **Regolamento di esecuzione del 17 dicembre 2020**.



Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151

Disallineamento: rispetto a quanto previsto dall'art. 7, comma 1 della Direttiva, il Regolamento non ha inserito le informazioni obbligatorie circa le **modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto (lett. a)** ma si limita a indicare solo la presenza di plastica nel prodotto e le conseguenze della dispersione nell'ambiente (lettera b).



a) ~~Le **modalità corrette di gestione del rifiuto** (...)~~

- a) (...) per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti;
- b) La presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.



Il Regolamento di esecuzione (UE)

2020/2151

Il mancato inserimento delle informazioni obbligatorie:

- **Non fornisce al consumatore istruzioni** sulle corrette modalità di conferimento e di gestione del prodotto (*dove lo butto? Dove lo riciclo?*)
- In assenza di marcatura specifica per le bioplastiche, rischia di aumentare, anziché ridurre, gli **errori di conferimento in altre filiere** (nel caso di specie, il conferimento della bioplastica nella plastica, v. slide successiva)
- Vanifica gli sforzi industriali e le attività di R&S in materiali ecologici perché **equipara indebitamente i prodotti compostabili con quelli in plastica tradizionale.**



Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151

Il consumatore, vedendo apposta la **medesima etichetta** («*plastica nel prodotto*» o «*fatto in plastica*») sia sui prodotti monouso in bioplastica che su quelli in plastica tradizionale, sarà incline a:

1. **Confondere i prodotti compostabili** con quelli in plastica tradizionale; e, conseguentemente
2. **Conferire erroneamente** i prodotti compostabili in circuiti di raccolta e di riciclo diversi da quello della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU).



Collegamenti tra gli obblighi di etichettatura europei e gli obblighi di etichettatura nazionali

Il Legislatore nazionale ha infatti previsto degli **obblighi di etichettatura nazionali** nel Codice dell'Ambiente con la recente approvazione del **d.lgs. n. 116/2020**:

- Art. 219, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 che concerne **tutti gli imballaggi**;
- Art. 182 *ter*, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 che concerne **i manufatti con analoghe proprietà di biodegradabilità e di compostabilità** rispetto ai rifiuti organici.



Collegamenti tra gli obblighi di etichettatura europei e gli obblighi di etichettatura nazionali

ART. 219, COMMA 5

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Applicazione sospesa fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 6, d.l. n. 183/2020, conv., con modif., in l. n. 21 del 2021, come modif. dall'art. 39, comma 1-ter, del d.l. n. 41 del 2021, conv., con modif., in l. n. 69 del 2021)

- per tutti gli imballaggi **ma di fatto non per i manufatti compostabili (imballaggi e non) ai quali si applica l'art. 182-ter** (v. slide successiva).



Collegamenti tra gli obblighi di etichettatura europei e gli obblighi di etichettatura nazionali

ART. 182-TER

6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:

(...)

b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici; (...)

La sospensione di cui all'art. 219, comma 5 (slide precedente) di fatto **non ha effetto sui manufatti in bioplastica**, posto che a quest'ultimi si applica comunque l'art. 182 ter, comma 6.



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

assobioplastiche.org